Tribunale Ordinario di Torino

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Procedimento **17994/2026**

promosso da

[redacted]

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.10.26;

rilevato che è stata depositata documentazione dalla quale risulta che il ricorrente è stato preso in carico da un ente anti tratta contattato dalla difesa al fine di approfondire e dare il necessario sostegno [redacted] che aveva dichiarato, in sede di screening, di avere subito violenze e torture durante la sua permanenza in Libia;

rilevato che il primo colloquio svolto dall'ente ha consentito di acclarare la presenza di una situazione (contattati con un intermediario per consentire l'espatrio e con la promessa di un lavoro in Libia; organizzazione del viaggio gestita dall'intermediario ed immediato ritiro dei documenti appena giunto in Libia; sfruttamento lavorativo e maltrattamenti in caso di rifiuto o ribellione; vendita del ricorrente a più datori di lavoro e successivo sequestro con richiesta di riscatto) assimilabile, *prima facie*, alla tratta lavorativa e, comunque, foriera di una elevata vulnerabilità;

ritenuto pertanto che, allo stato attuale della procedura, siano emersi degli elementi dai quali pare desumersi la possibile riferibilità del ricorrente a una categoria di persone bisognosa di esigenze e attenzioni particolari, come tali incompatibili con una procedura accelerata;

ritenuto che quanto riferito dall'ente anti tratta, attraverso un colloquio su aspetti che già erano stati richiamati dal ricorrente ma non erano stati sviscerati avanti alla commissione, rende palese l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 42, paragrafo 1, lett.j) del Reg. 2024/1348 posto che, per quanto sopra detto, la situazione individuale del ricorrente lo

distingue dalla generalità delle persone sulle quale si poggia la percentuale di cui al richiamato articolo;

ritenuto che tale constatazione imponga la riconducibilità della procedura in esame alla procedura ordinaria posto che la procedura obbligatoria di frontiera – applicata nel caso di specie – richiede la concomitante presenza, assieme ai presupposti di cui all'art. 43 Reg., anche di una delle fattispecie di cui all'art.42 par.1 (e, in particolare, per quanto qui interessa, dell'art. 42 lett. j);

rilevato che, come evidenziato dal Tribunale di Firenze (decreto 12.10.26 giudice rel. U. Castagnini), qualora gli indicatori relativi alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura "speciale" emergano nel corso della procedura è fatto obbligo all'autorità procedente di riesaminare la situazione, così come disciplinato dall'art. 53 par. 2 lett. a) Reg. 2024/1348 che impone la cessazione della procedura di frontiera "in qualsiasi fase";

ritenuto pertanto che la domanda debba essere ricondotta alla procedura ordinaria, con ogni conseguenza (tra cui, *in primis,* il venir meno della deroga al diritto a rimanere sul territorio nel corso della procedura);

ritenuto di dovere rinviare la causa per procedere all'interrogatorio libero del ricorrente con l'ausilio di un interprete e per consentire al ricorrente di proseguire i colloqui con l'ente anti tratta

P.Q.M.

Acclarato che quanto emerso nel corso dei colloqui con l'ente tratta ha permesso di accertare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera

Dichiara che Il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 del regolamento 2024/1348 e per l'effetto dà atto del diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato fino alla definizione del giudizio;

ordina il rilascio del documento previsto dall'articolo 4 comma 4 d.lgs n. 142/15;

FISSA udienza al 2.2.27 alle ore 15.30

MANDA alla cancelleria di reperire un interprete di lingua bangla per l'udienza

Si comunichi alle parti costituite

Torino, 28.10.26

Il Giudice

Alessandra Aragno

Tribunale Ordinario di Torino

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Procedimento **18044/2026**

promosso da

[redacted]

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.10.26;

rilevato che, come risulta dalla documentazione depositata con memoria in data 21.10.26, il ricorrente è stato preso in carico da un ente anti tratta contattato dalla difesa al fine di approfondire e dare il necessario sostegno [redacted] he aveva dichiarato, in sede di screening, di avere subito violenze e torture durante la sua permanenza in Libia;

rilevato che il primo colloquio svolto dall'ente ha consentito di acclarare la presenza di una situazione (estrema povertà del nucleo di origine e rilevante situazione debitoria, contattati con un intermediario per consentire l'espatrio, organizzazione del viaggio gestita dall'intermediario stesso o da persone da lui delegate, ritiro dei documenti una volta giunto in Libia ove il ricorrente, oltre ad essere sfruttato lavorativamente è stato maltrattato e torturato) assimilabile, *prima facie*, alla tratta lavorativa e, comunque, foriera di una elevata vulnerabilità;

ritenuto pertanto che, allo stato attuale della procedura, siano emersi degli elementi dai quali pare desumersi la possibile riferibilità del ricorrente a una categoria di persone bisognosa di esigenze e attenzioni particolari, come tali incompatibili con una procedura accelerata;

ritenuto che quanto riferito dall'ente tratta, attraverso un colloquio su aspetti che già erano stati richiamati dal ricorrente ma non erano stati sviscerati, rende palese l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 42, paragrafo 1, lett.j) del Reg. 2024/1348 posto che, per quanto sopra detto, la situazione individuale del ricorrente lo distingue dalla generalità delle persone sul quale si poggia la percentuale;

ritenuto che tale constatazione imponga la riconducibilità della procedura in esame alla procedura ordinaria, non ravvisandosi più la concomitante presenza dei presupposti indicati dalla commissione per l'applicazione della procedura obbligatoria di frontiera;

rilevato che, come evidenziato dal Tribunale di Firenze (decreto 12.10.26 giudice rel. U. Castagnini), qualora gli indicatori relativi alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura "speciale" emergano nel corso della procedura è fatto obbligo all'autorità procedente di riesaminare la situazione, così come imposto, anche, dall'art. 53 par. 2 lett. a) Reg. 2024/1348 che dispone la cessazione della procedura di frontiera "in qualsiasi fase";

ritenuto pertanto che la domanda debba essere ricondotta alla procedura ordinaria, con ogni conseguenza (tra cui, *in primis,* il venir meno della deroga al diritto a rimanere sul territorio nel corso della procedura);

ritenuto di dovere rinviare la causa per procedere all'interrogatorio libero del ricorrente con l'ausilio di un interprete e per consentire al ricorrente di proseguire i colloqui con l'ente anti tratta

P.Q.M.

Acclarato che quanto emerso nel corso dei colloqui con l'ente anti tratta ha permesso di accertare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura obbligatoria di frontiera

Dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 del regolamento 2024/1348 e per l'effetto dà atto del diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato fino alla definizione del giudizio;

ordina il rilascio del documento previsto dall'articolo 4 comma 4 d.lgs n. 142/15;

FISSA udienza al **2.2.27 alle ore 14.45**

MANDA alla cancelleria di reperire un interprete di lingua bangla per l'udienza

Si comunichi

Torino, 28.10.26

Il Giudice

Alessandra Aragno